

**PROCEDURA OPERATIVA
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI GAS NATURALE:
SPECIFICHE RETRAGAS**

INDICE

OGGETTO	2
COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI.....	2
<i>Comunicazioni di cui all'art. 1 del Decreto 30 ottobre 2008</i>	<i>2</i>
<i>Comunicazioni per subentri nella fornitura a clienti finali</i>	<i>4</i>
<i>Modalità di trasmissione delle comunicazioni a Retragas</i>	<i>4</i>
ALLEGATI	5

OGGETTO

La presente procedura ha per oggetto le modalità e i termini per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini degli adempimenti previsti dalla procedura operativa Snam per il contenimento dei consumi di gas naturale.

Vengono riportati di seguito solo i passaggi che riguardano l'invio diretto di informazioni alla società di trasporto regionale Retragas, relativi alle modalità di adesione al contenimento dei consumi. Per tutto ciò che non è espressamente indicato nella presente procedura si faccia riferimento alla procedura Snam, applicata a livello nazionale.

COMUNICAZIONE DELLE MODALITA' DI ADESIONE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI

Comunicazioni di cui all'art. 1 del Decreto 30 ottobre 2008

Entro il **2 dicembre 2008** devono pervenire a Retragas le informazioni descritte nella tabella seguente da parte di:

- imprese di vendita che forniscono i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Retragas;
- soggetti mandatari di cui all'art. 1, comma 5 del Decreto 30 ottobre 2008.

Le suddette informazioni devono pervenire tramite la compilazione dei moduli excel disponibili sul sito internet www.retragas.it.

I moduli AD_IND, AD_GRP, AD_MAN comprendono le informazioni da comunicare a Snam Rete Gas, relative agli impegni di adesione nonché alle condizioni economiche di adesione di cui all'articolo 4 della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 160/08.

L'invio dei moduli in Tabella deve essere corredato, pena l'irricevibilità della comunicazione, dell'autocertificazione AUT_CER .

Ai fini della presente procedura segnaliamo che, secondo quanto previsto dalla procedura predisposta da Snam, i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto che utilizzano il gas naturale per autotrazione appartengono alla categoria descritta all'articolo 2, comma 1, lettera f) del Decreto 11 settembre 2007. Pertanto devono essere comunicati utilizzando il modulo ESEN.

La tabella di seguito riporta fornisce un'utile correlazione tra la tipologia di clienti individuati ai sensi dei decreti ministeriali sopra citati e i moduli previsti per la comunicazione alla società di trasporto (per indicazioni più specifiche è possibile fare riferimento all'allegato 1 alla presente procedura).

Tipologia di punto	Impresa di Vendita	Soggetto Mandatario
clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Decreto 11 settembre 2007	AD_IND	
clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto 11 settembre 2007	AD_GRP	
clienti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) del Decreto 11 settembre 2007	NA_IND	
clienti di cui all'articolo 1, comma 5 del Decreto 30 ottobre 2008		AD_MAN
clienti di cui all'articolo 1, comma 8 del Decreto 30 ottobre 2008	NA_GRP	NA_MAN
clienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e comma 4 del Decreto 11 settembre 2007	ESEN	

Nel caso in cui più imprese di vendita forniscano lo stesso cliente finale presso un punto di riconsegna incluso in uno dei moduli indicati in Tabella, l'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell'Anno Termico 2008-2009 deve darne esplicita indicazione. Qualora tale indicazione non fosse presente, oppure pervenga da più di una impresa di vendita, verrà considerata come impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas prioritariamente l'impresa che abbia indicato i maggiori impegni di riduzione e, a parità di impegni di riduzione, l'impresa che abbia fatto pervenire per prima la comunicazione.

Entro il **5 dicembre 2008** Retragas provvede a trasmettere a Snam le informazioni ricevute entro le tempistiche indicate.

Entro il **22 dicembre 2008** Snam Rete Gas trasmette ad ogni impresa di vendita e a ciascun soggetto mandatario il riepilogo delle informazioni di sua competenza, comprensive di quanto ricevuto da parte delle altre imprese di trasporto e di distribuzione. Contestualmente, Snam Rete Gas trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico il riepilogo completo delle medesime informazioni.

Le comunicazioni trasmesse da Snam Rete Gas entro il 22 dicembre 2008, sulla base delle informazioni ricevute dalle imprese di vendita e trasporto nelle modalità e nei termini previsti sono impegnative, non possono subire variazioni e costituiscono il riferimento ai fini dell'esecuzione di tutti gli adempimenti di cui alla presente procedura.

Comunicazioni per subentri nella fornitura a clienti finali

I subentri nella fornitura ai clienti finali devono essere comunicati a **Snam Rete Gas** entro il **4° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza del subentro**, tramite il modulo SUBENTRI. Tale modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, pena l'irricevibilità dello stesso, dall'impresa di vendita uscente e dall'impresa di vendita subentrante, la quale diviene responsabile dell'espletamento degli obblighi connessi alla presente procedura.

Nel caso di subentri le imprese di vendita possono:

- inviare il modulo direttamente a Snam Rete Gas, indicando Retragas solo in copia per conoscenza;
- inviare il modulo a Retragas, che provvede alla comunicazione a Snam: in questo caso la scadenza è però anticipata al **5° giorno lavorativo antecedente la data di decorrenza del subentro**.

Al fine dell'individuazione dell'impresa di vendita fornitrice, di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto 30 ottobre 2008, devono essere comunicati a Snam Rete Gas i subentri aventi decorrenza non successiva al 5 aprile 2009.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni a Retragas

Le comunicazioni a Retragas relative alla presente procedura devono essere inviate, pena l'irricevibilità delle stesse, al numero di fax **030 355 4338**. Tutti i moduli in formato elettronico indicati nella Tabella devono essere anche inviati, **nella versione excel**, all'indirizzo di posta elettronica info@retragas.it .

ALLEGATO 1

Nella seguente tabella sono riepilogati i moduli previsti per gli adempimenti alla presente procedura , con i riferimenti e le definizioni tratte dagli articoli indicati dei Decreti Ministeriali 11 settembre 2007 e 30 ottobre 2008 relative alle tipologie di punti da inserire in ciascun modulo.

MODULO	ARTICOLO	TESTO ARTICOLO
AD_IND	Decreto Ministeriale 11 settembre 07 art. 3.3 a)	Cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce individualmente al contenimento dei consumi fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, sostenendo singolarmente, mediante sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante con la rispettiva impresa di vendita, l'onere del contenimento dei consumi. Ai fini dell'adesione sono assimilati quali appartenenti ad un unico cliente finale i punti di riconsegna facenti capo ad un medesimo gruppo societario, purché direttamente allacciati alle reti di trasporto, caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi e relativi a contratti di fornitura con la stessa impresa di vendita.
AD_GRP	Decreto Ministeriale 11 settembre 07 art.3.3. b)	Cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce al contenimento dei consumi, fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, mediante la sottoscrizione di clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita partecipando, tramite tale impresa, in forma congiunta con gli altri clienti dell'impresa stessa, al contenimento dei consumi di gas nella misura richiesta;
NA_IND	Decreto Ministeriale 11 settembre 07 art. 3.3. c)	Cliente soggetto all'obbligo che non aderisce al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante. In questo caso il cliente rimane comunque soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi in caso di richiesta, ove ricorrano le condizioni di intervento stabilite all'art. 4, comma 2, lettera b.
AD_MAN	Decreto Ministeriale 30 ottobre 08 art. 1.5	Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, è tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l'Autorità, nonché dell'obbligo di trasmettere, entro il 5 dicembre 2008, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell'adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l'adesione, che non potrà essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.

NA_GRP	Decreto Ministeriale 30 ottobre 08 art. 1.8	Le imprese di vendita ed i soggetti di cui al comma 5, al fine di massimizzare gli esiti delle eventuali richieste di contenimento dei consumi di gas, hanno la facoltà di aggregare, senza ottenere alcun compenso, clienti finali di cui alla lettera c), comma 3, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, soggetti all'obbligo e che non aderiscono al contenimento dei consumi. In tal caso le stesse imprese di vendita e, ove il caso, i soggetti mandatarî di cui al comma 5: - concordano, a mezzo di specifici accordi, sia le modalità di partecipazione dei singoli clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze. - assumono ogni responsabilità del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati non aderenti al contenimento dei consumi, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine hanno l'obbligo di trasmettere, entro il termine di cui al comma 5, all'impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalità e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati e non aderenti al contenimento del consumo di gas.
ESEN	Decreto Ministeriale 11 settembre 07 art. 2.1.c),d),e),f) e art.2.4	c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi; d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi limitatamente alla utilizzazione di gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore; e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi in ragione del loro ciclo produttivo caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno; f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e). 2.4) i clienti finali appartenenti a servizi pubblici essenziali in base a dichiarazione dell'impresa di vendita ai sensi dell'art. 7.

ALLEGATO 2

Estratto dal Decreto Ministeriale 11 Settembre 2008, articolo 2;

Classificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo

1. Ai fini dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, i clienti finali sono distinti in sei classi:

a) clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;

b) clienti diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) che siano caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi, e che aderiscano volontariamente al contenimento dei consumi con la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita;

c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi;

d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi limitatamente alla utilizzazione di gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore;

e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi in ragione del loro ciclo produttivo caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno;

f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

2. In caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i clienti finali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligati a contenere su richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 5, i propri consumi effettivi di gas. Gli stessi clienti sono assoggettati ad un contributo a titolo oneroso, nonché a premi a consuntivo per la remunerazione della ottemperanza ed a penali per inadempienza al contenimento dei consumi su richiesta, differenziati in dipendenza della adesione, o meno, manifestata in maniera vincolante nei contratti con la rispettiva impresa di vendita.

3. I clienti finali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista.

4. Sono esclusi dalla classe di cui al comma 1, lettera a) i clienti finali appartenenti a servizi pubblici essenziali in base a dichiarazione dell'impresa di vendita ai sensi dell'art. 7.

5. Ai fini del presente decreto i consorzi di clienti industriali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002 che si approvvigionano di gas naturale da un unico punto di prelievo per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, sono assimilati ad un unico cliente finale.